**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull’iniziativa parlamentare 13 febbraio 2023 presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali per il Gruppo PLR e Alessandro Gnesa per il Gruppo Lega per la modifica dell’art. 8 della Legge sui campeggi (Un’offerta più ampia per i nuovi bisogni dei turisti e campeggiatori)**

# 1. ANALISI COMMISSIONALE

In Europa, un po’ ovunque, ci sono grandi offerte di esperienze particolari, emozionanti, romantiche, avventurose, in ambienti diversi. Dai vigneti alle cime delle montagne le TINY HOUSES e le offerte di soggiorni su piante, in igloo, in botti eccetera. Da noi la situazione è diversa. Campeggiare, per legge, è permesso solo all’interno dei campeggi. Posare strutture ricettive anche non fisse in ambienti “agricoli” o protetti come nei boschi o sulle cime delle montagne non è cosa facile, anzi è vietato.

I turisti del “post COVID” amano i campeggi e prediligono le strutture ricettive che offrono delle esperienze, delle emozioni. Il campeggio significa libertà e semplicità per molti, ma allo stesso tempo in molti non si sentono adatti a una vacanza in roulotte o in tenda e a condividere doccia e WC con gli altri fruitori, perché non sono “dei veri camperisti”, non ne hanno lo spirito, pur amando l’ambiente, la natura e la semplicità di una vacanza all’interno di una struttura camping.

In Ticino possiamo offrire esperienze in pagode, bungalows, igloo, palafitte o altro, unicamente all’interno delle aree campeggio.

I Trend e le richieste di “esperienze” di carattere “glamping” sono ormai una realtà e i nostri campeggi non sono in grado di approfittare di questa nuova richiesta per sviluppare la loro offerta perché, tra altre cose, anche la limitazione al 30% non permette di considerare degli investimenti per strutture “fisse” che potrebbero avere un impatto a medio lungo termine sulla loro reddittività e anche sulla loro popolarità. Aumentare la percentuale dell’area del campeggio da destinare allo stazionamento di istallazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di istallazioni fisse dal 30% al 40% può altresì considerarsi utile come opportunità di ricettività quando le strutture alberghiere sono complete.

Non da ultimo la presenza di istallazioni fisse permetterebbe di ampliare l’offerta turistica nei campeggi anche durante le mezze stagioni, allungando di fatto la stagione con ricadute economiche positive sia per il settore che per l’economia del Cantone.

Per tanto la Commissione Costituzione e leggi raccomanda l’accettazione della modifica dell’art. 8 della Legge sui campeggi.

# 2. Conclusione

I membri sottoscriventi della Commissione Costituzione e leggi propone al Parlamento di accogliere l’iniziativa parlamentare elaborata del 13 febbraio 2023 e la modifica di legge annessa al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Gabriele Ponti e Andrea Censi, relatori

Aldi - Boscolo - Caroni - Filippini - Gendotti -

Genini Sem - Genini Simona - Ghisolfi - Giudici -

Lepori - Ortelli P. - Padlina - Passardi - Petralli - Terraneo

Disegno di

**Legge**

**sui campeggi**

modifica del…

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 13 febbraio 2023 per la modifica dell’art. 8 della Legge sui campeggi (Un’offerta più ampia per i nuovi bisogno dei turisti e campeggiatori);

visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi del 5 settembre 2023,

decreta:

**I.**

La legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 è modificata come segue:

**Permanenza prolungata**

**Art. 8**

Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all’art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un’area del campeggio, non superiore al 40% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell’art. 4a.

**II.**

1 La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.